



Art. 1- Costituzione

E' costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "BALOUO SALO".

L'associazione si pone l'obiettivo di contribuire tramite le proprie attività, benefiche e a carattere volontario, allo sviluppo dei Paesi in Via di Sviluppo, a migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti, mantenendo saldi i principi di solidarietà e cooperazione.

Balouo Salo è il connubio di parole dell'etnia africana Mandinga. Ba vuol dire mare, mamma e grande. Salo significa cortile. Balouo vuol dire al tempo stesso vivere e vita. Salo significa ponte e preghiera. Balouo Salo ha il duplice significato di "pregare per la vita" e "ponte per vivere" o viceversa. I Mandiga sono un popolo di fede per la vita, che prospera nella pace e ha intrinseco nella coscienza e nello spirito un ponte che permette di oltrepassare ogni limite culturale, essi *"sono arbitri di pace tra le varie etnie"* (cit. saggio Griot famiglia Cissoko).

L'associazione ha sede legale, in Acicastello (Catania) Via Timparosa,9 cap 95021.

Art. 2- Principi Generali

a) L'Associazione ha carattere volontario e democratico le cui attività, svolte in modo spontaneo e gratuito, sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun scopo di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà ed altruismo, l'attività di volontariato svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi ed presta la sua opera prevalentemente nei paesi del Terzo Mondo per svolgere attività di cooperazione e sviluppo. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini, donne e culture, rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

b) L'Associazione non persegue finalità di lucro e destina ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i suoi fini istituzionali.

c) L'associazione non ha e non si presta ad avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro e non è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

d) L'Associazione si avvale d'ogni strumento lecito che sia utile al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza della propria azione.

Art. 3- Oggetto sociale - Finalità

L' associazione non ha scopo di lucro.

- Finalità generali

a) l' associazione si prefigge di organizzare e promuovere iniziative per lo sviluppo delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, migliorare le condizioni di vita a tutti i livelli: sociale, economico, culturale, lavorativo, sanitario, educativo, nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno, attraverso programmi e progetti di cooperazione internazionale ed interventi concreti rivolti a migliorare le condizioni di vita e di benessere sociale.

b) l'associazione opera per creare una nuova cultura basata sulla solidarietà, sulla giustizia sociale, sulla pace, sulla mondialità, sulla cooperazione fra i popoli, nel rispetto delle loro radici culturali e religiose;

c) l'Associazione è luogo di incontro e di confronto aperto a tutti coloro che pur con ispirazioni culturali diverse, ne condividono lo spirito, l' impegno vitale e le finalità.

d) l'Associazione promuove iniziative di sensibilizzazione della collettività sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali dei beneficiari; predispone strumenti e stimola iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità; sostiene e valorizza i patrimoni culturali a fini di tutela delle identità dei Paesi interessati, che quale fonte di occupazione, di reddito e quindi di sviluppo dello stesso;

e) l'Associazione promuove azioni per lo sviluppo e la tutela dei Diritti Umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei Diritti dell'uomo, della donna e del bambino promuovendo il progresso sociale finalizzato ad un migliore tenore di vita in un contesto di maggiore libertà.

f) l'Associazione si prefigge, altresì, la realizzazione di corsi di formazione non professionale ed iniziative di educazione allo sviluppo, alla pace, all'antirazzismo, all'interculturalità, destinati alle collettività estere dei paesi in via di sviluppo, limitamento agli aiuti umanitari.

h) l'Associazione promuove iniziative per la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali sulla base dei principi di sostenibilità ed eco-compatibilità ambientale.

g) l'Associazione promuove iniziative volte a favorire l' accoglienza e l' inserimento sociale degli immigrati in Italia;

- Finalità specifiche

Balouo Salo nasce come progetto di sviluppo del Casamance, regione geografica del sud del Senegal. Il progetto principale è la realizzazione in beneficenza di un ponte-diga desalinizzante, sulla vallata del fiume Tanaf Bolog, affluente del più grande fiume salato Casamance.

La vallata in questione copre una superficie coltivabile di 100 milioni di metri quadrati, su una lunghezza di 20 km e una larghezza media di 500 metri. Con la realizzazione del ponte-diga Balouo Salo, più di 40.000 persone potranno beneficiare di un terreno coltivabile e, grazie alla fonte di vita primaria in Casamance, l'agricoltura, potranno sopperire a gravi deficit alimentari ed economici grazie al commercio di riso, cereali e mais.

Il ponte-diga inoltre, essendo carrabile, sarà un'importantissima infrastruttura carrabile che collegherà le due sponde consentendo la nascita e lo sviluppo di relazioni sociali e commerciali sino ad oggi impedito dalla presenza del fiume Tanaf Bolong. Esso contribuirà quindi allo sviluppo di un'intera regione e favorirà i trasporti, accorciando di circa venti chilometri la distanza dall'unico ospedale regionale a Sedhiou.

L'opera verrà realizzata in prossimità del villaggio di Sanoufily, appartenente al dipartimento di Tanaf, nella regione di Sedhiou. Essa è in accordo con il piano di sviluppo regionale che punta al miglioramento delle condizioni di vita generali della popolazione e al potenziamento delle infrastrutture. Le autorità locali, quali ARDS, Governatore regionale, Consiglio rurale, Consiglio Regionale, Sindaco dipartimento Tanaff, Camera di commercio e Agricoltura di Sedhiou e Prefettura, sostengono l'opera tramite le loro esperienze e conoscenze sul territorio.

Balouo Salo verrà realizzato utilizzando esclusivamente materiali e manodopera locali, al fine di mantenere salda l'identità territoriale e consentire alla popolazione di rispecchiarsi in esso. Questa collaborerà in cantiere e tramite l'organizzazione di un laboratorio conosceranno tutte le fasi costruttive e le modalità di realizzazione, divenendo protagonisti dell'opera. Le scuole primarie di Tanaf verranno coinvolte tramite visite in cantiere e lezioni basilari sulle costruzioni, per incentivare i giovani alla formazione e alla specializzazione professionale. Verrà anche impiegato un team di studenti universitari del Casamance che metteranno in pratica quanto studiato, consentendo loro di fare esperienza ed avere maggiori opportunità lavorative.

.Art. 4- Attività

Per la realizzazione di questi scopi l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) realizzare la finalità specifica di beneficenza descritta nell'art 3 del presente statuto;
- b) raccogliere capi di abbigliamento, calzature, materiale igienico-sanitario, medicinali, materiale didattico, ecc;
- c) distribuire il materiale raccolto direttamente ai bambini, alle loro famiglie e nel caso di medicinali e attrezzature sanitarie affidarli a personale competente (medici e infermieri) presso strutture sanitarie;
- d) progettare e realizzare, dietro richiesta e in collaborazione con i beneficiari: strutture, pozzi, orti comunitari, ambienti scolastici e/o sanitari, laboratori per la formazione professionale, ecc;
- e) sostenere lo sviluppo delle piccole comunità attraverso operazioni di microcredito;
- f) produrre libri, materiale audio-visivo e organizzare incontri volti alla sensibilizzazione della cittadinanza italiana (studenti, viaggiatori, volontari, ecc..) e estera sui problemi nei paesi in cui l'Associazione opera;
- g) organizzare corsi di formazione per volontari, soci e per le collettività estere, limitamento agli aiuti umanitari ;
- h) collaborare con altre associazioni, organizzazioni o privati che si prefiggono i medesimi obiettivi;
- i) ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.
- l) svolgere manifestazioni, feste e spettacoli al fine di sensibilizzare e richiedere fondi di cui all'art.6.

Le attività dell'associazione sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e volontari, che aderiscono ai principi generali di cui all'art.2.

Le attività descritte prevedono espressamente:

- m) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
- n) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate nelle lettere soprascritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- o) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge;
- p) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- q) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- r) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 5 Sostenitori

I Sostenitori sono tutti coloro che, con una libera donazione, sostengono le attività dell'Associazione, dalla quale hanno il diritto di essere informati riguardo ai progetti da realizzare e ai risultati conseguiti. I Sostenitori possono godere dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Fonti di finanziamento

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: contributi da parte dei sostenitori; contributi da parte dei soci; contributi da parte di privati; contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; entrate derivate dall'organizzazione di feste, manifestazioni, spettacoli teatrali.

L'Associazione potrà organizzare attività di raccolta fondi e attività commerciali e produttive marginali per il raggiungimento dei fini istituzionali e per autofinanziamento.

Art. 7 - Convenzioni, contributi e partenariati

L'associazione per il conseguimento delle proprie finalità può avvalersi di convenzioni, contributi e partenariati con organismi internazionali (Unione europea, Nazioni unite, ecc), enti nazionali (Stato, regioni, enti locali, ecc), università del territorio italiano ed estero e altri soggetti giuridici pubblici e privati.

L'associazione ha la facoltà di richiedere sovvenzioni e/o finanziamenti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle attività descritte nel presente statuto in Italia e all'estero.

Art. 8 – I Volontari

L'Associazione si avvale della collaborazione di Volontari. I Volontari sono le persone fisiche, che pur non essendo Soci, condividono i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione, le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione; per questo si impegnano a

lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e delle attività dell'Associazione stessa. L'attività del Volontario non sarà retribuita in alcun modo, neppure dai Beneficiari.

Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I Volontari debbono disporre di copertura assicurativa. Tutti i dati personali relativi al Volontario raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Volontario stesso.

Art. 9- Soci

Sono soci dell' associazione persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, associazioni, che condividono gli obiettivi dell' associazione, accettano il presente statuto e si impegnano direttamente alla diffusione e alla realizzazione delle attività dell' associazione. L' ammissione a Socio dovrà essere richiesta dall' interessato o dal Presidente delle associazioni, organizzazioni e comunità locali mediante apposita domanda scritta, rivolta all' associazione, contenente la motivazione e i requisiti sopra indicati. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione.

Ogni iscritto si impegna a versare una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza del Socio deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, e può avvenire per comportamento incompatibile, ostile o dannoso nei confronti dell' associazione nel suo complesso per omesso versamento della quota sociale o per inattività. La delibera del Consiglio di Amministrazione è comunicata formalmente all'interessato da parte del Presidente, entro quindici giorni; può essere contestata dall'interessato, con dichiarazione motivata, presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che delibera al riguardo.

Art. 10 - Patrimonio dell' associazione

Le entrate e i proventi dell' associazione possono essere costituiti sia da "beni mobili" sia da "beni immobili", in particolare:

- a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci;
- b) dai contributi volontari da chiunque corrisposti;
- c) da lasciti, donazioni, proventi, sovvenzioni, assegnati all' associazione da Enti pubblici o privati, persone e da contributi pubblici italiani, europei o di altri paesi. In particolare può essere richiesto il cofinanziamento alla Comunità Economica Europea, al Ministero degli Esteri italiano, allo Stato, alla Chiesa ed ad ogni altro organismo umanitario per programmi di cooperazione internazionale, di educazione allo sviluppo, di formazione per i cittadini del terzo mondo e per gli immigrati, di selezione, formazione e impiego di volontari nei progetti di sviluppo.
- e) eventuali proventi derivanti da attività associative, manifestazioni, iniziative, ed entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 11 - Organizzazione dell' associazione

Sono organi dell' associazione:

- a) l' Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e rappresentante legale;

d) il Comitato Esecutivo;

Art. 12 - L' Assemblea dei Soci

L' Assemblea dell' associazione è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci anche se assenti.

L' Assemblea è presieduta dal presidente in carica o da un membro appositamente eletto, che è assistito da un Segretario ugualmente eletto dall' Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione agevolerà la presenza in Assemblea e la partecipazione di non soci che siano collaboratori e Amici dell' associazione.

Art. 13 - Compiti dell' assemblea

L' Assemblea:

- a) stabilisce le linee politiche e programmatiche dell' associazione;
- b) approva il bilancio dell' esercizio consuntivo e preventivo, la relazione programmatica del Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione fra i soci dell' associazione e ne determina il numero e la durata in carica nell' ambito di quanto previsto dallo Statuto;
- d) nomina un componente del Collegio dei Revisori;
- e) delibera sugli argomenti posti all' ordine del giorno e su ogni altro argomento o proposta sottopostigli dal Consiglio di Amministrazione e concernenti gli scopi e le funzioni dell' associazione;
- f) delibera sulle modificazioni dell' Atto costitutivo e dello Statuto;
- g) delibera sullo scioglimento dell' associazione e su qualsiasi altro grave argomento, qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità.

Art. 14 - Convocazione e validità dell' Assemblea

L' Assemblea è convocata dal Presidente dell' associazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, minimo una volta l' anno e, per le successive volte, quando ciò sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo degli associati. L' avviso di convocazione, contenente giorno, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione, deve essere comunicato per iscritto agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita per l' assemblea stessa.

L' assemblea è validamente costituita quando siano presenti i due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto in seconda convocazione.

Art. 15 - Deliberazioni dell' Assemblea

L' Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare sui punti f) e g) dell' art. 13 dello Statuto, e lo scioglimento riguardanti le modifiche al presente statuto, e lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e il voto favorevole alla maggioranza qualificata dai due terzi.

I Soci aventi diritto al voto possono essere rappresentati in assemblea da altro associato, con delega scritta, ma ogni socio presente non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a tre.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di venti membri eletti a maggioranza dall' Assemblea, che ne stabilisce il numero di volta in volta all' atto della elezione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' associazione, in ogni caso e senza alcuna limitazione, eccettuate quelle riservate all' Assemblea dallo Statuto o dalla legge. In particolare al Consiglio sono demandati i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere fra i consiglieri eletti dall'assemblea ;
- b) predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) provvedere all' amministrazione del patrimonio, deliberare operazioni bancarie e finanziarie, (fideiussioni, prestiti, ecc..), riscuotere, incassare, e quietanzare crediti, mandati e contributi;
- d) assicurare l' esecuzione alle delibere assembleari;
- e) convocare le assemblee e stabilirne l' ordine del giorno;
- f) deliberare sulla domanda di ammissione, sulle dimissioni e la decadenza dei soci;
- g) approvare e verificare l' andamento di tutte le attività e dei progetti dell' associazione, sia in Italia sia nei Paesi in via di Sviluppo, sia altrove;
- h) predisporre la relazione annuale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma dell' attività da sottoporre all' assemblea;
- i) nominare i membri del Comitato Esecutivo, assumere il personale, distribuire gli incarichi interni e nominare il Direttore Esecutivo (coordinatore nazionale), che è invitato alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive;
- l) nominare due membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) deliberare sui contenziosi riguardanti la vita associativa;
- n) curare la tenuta dei Libri Sociali e stabilire la quota sociale per l' anno in corso.

Art. 17- Convocazione e delibera del Consiglio

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei membri effettivi e le decisioni sono prese a maggioranza dai Consiglieri presenti con diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza quello del Vice-Presidente.

Art. 18- Durata del mandato

I membri del Consiglio restano in carica per la durata stabilita di due anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso o dimissione di un consigliere, il Consiglio procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui non ci fosse, si procede per cooptazione.

Art. 19- Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede, altresì, il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di urgenza e necessità, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso.

Il Presidente, su singole materie, può delegare consiglieri o soci di sua fiducia, sottoponendo la delega all'approvazione del Consiglio.

Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica per anni tre prorogabili tacitamente di anno in anno tranne impedimento a svolgere l'attività dell'associazione o dimissioni.

Art. 20- Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da 5 membri e cioè dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere, e due membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, vigilare sul rispetto dello Statuto e di eventuali Regolamenti.

Il Direttore Esecutivo coordina le attività concrete dell'associazione secondo le direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione e convoca il Comitato Esecutivo, e vigila sulla correttezza delle attività svolte dall'Associazione.

Il Comitato Esecutivo stabilisce al proprio interno la periodicità delle riunioni.

Il Comitato Esecutivo può designare i propri consulenti per specifici problemi: tali consulenti assisteranno alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 21- Cariche sociali

Le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e quelle del Collegio dei Revisori dei Conti vengono svolte gratuitamente salvo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 22 – Bilancio consuntivo

1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo – nel quale devono essere riportate le donazioni, i contributi e i lasciti ricevuti – è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'Assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili che dovranno essere utilizzati in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, per contribuire al superamento di forme di disagio sociale.

Art. 23 – Divieto di ripartizione degli utili

E' esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra i Soci.

Art. 23 – Durata e scioglimento dell'associazione

1. La durata della presente associazione è convenuta fino al 31 dicembre 2100.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto residuo, è destinato dall'Assemblea ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in analogo settore.

Art. 24 – Sedi Operative distaccate

L'Associazione può istituire Sedi Operative Distaccate in aree diverse da quella della Sede Legale (sia in Italia, che all'Estero). L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sulla costituzione delle Sedi Distaccate. In casi di urgente necessità, il Consiglio può deliberare la costituzione di una Sede Distaccata, deliberazione che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima adunanza utile. In caso di mancata ratifica, la Sede Distaccata dovrà essere chiusa. Le Sedi Distaccate non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono – in accordo con la sede centrale – organizzare attività promozionali, di volontariato e di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei paesi dove l'Associazione interviene. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento Interno dell'Associazione.

Art.25 - Logo dell'associazione

L'Associazione svolgerà la sua attività utilizzando una denominazione ed un logo distintivo che sarà riportato nella immagine coordinata e nelle attività di comunicazione integrata. Il logo è così descritto:

Balouo Salo è un connubio di parole dell'etnia africana Mandinga predominante nell'area del progetto definito nelle Finalità Specifiche dell'art.3. Ba vuol dire mare, mamma e grande. Salo significa cortile. Balouo vuol dire al tempo stesso vivere e vita. Salo significa ponte e preghiera. Balouo Salo ha il duplice significato di "pregare per la vita" e "ponte per vivere" o viceversa. Il cortile sarà la vallata ove verrà costruito il ponte-diga e dove si riuniranno le comunità per coltivare e socializzare, il ponte sarà unione di culture. Quindi la denominazione Balouo Salo è il progetto stesso, che viene poi espresso anche in lingua italiana attraverso la scritta "un ponte per la vita". La "S" di Salo avendo il significato di "ponte" diventa un ponte che abbraccia "balouo" e tutto il logo. Viene utilizzato per Balouo Salo un carattere semplice, come se fosse scritto a mano per comunicare la genuinità dell'opera, mentre la professionalità è espressa dal carattere più formale della scritta in italiano. I tratti colorati richiamano i colori della bandiera del Senegal, e vengono anch'essi rappresentati come se disegnati manualmente e istintivamente. Il verde rappresenta la vegetazione e l'agricoltura che il progetto permetterà; il rosso richiama il colore dell'energia e della determinazione dell'intera popolazione senegalese e dell'associazione; il giallo è il sole, quindi la solarità della popolazione e il calore dell'accoglienza. Questi tratti puntano verso l'alto per simboleggiare il futuro, la speranza e il raggiungimento dei desideri.

Art.26 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

Art. 27 - Assemblea costitutiva

Gli associati fondatori contestualmente alla costituzione ed all'approvazione del presente statuto procedono alle nomine all'unanimità degli organi sociali come sotto riportato:

- **Presidente e rappresentante legale: Vecchio Raoul Rosario Salvatore**
- Presidente onorario: Moulaye Diebate
- Vice Presidente: Distefano Dario
- Consiglieri: Cannizzaro Tony – Cirami Simona – Tumminia Emanuele – Vecchio Irma

Il presidente
Vecchio Raoul Rosario Salvatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vecchio Raoul Rosario Salvatore', written in a cursive style.